

COMUNE DI CHERASCO

(PROVINCIA DI CUNEO)

**REGOLAMENTO PER LA
CONVOCAZIONE, LE
ADUNANZE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento – da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati – comprendente 91 articoli disciplina:

- a) il funzionamento del Consiglio comunale;
- b) la presentazione e discussione delle varie proposte;
- c) il *quorum* richiesto per la validità delle sedute consiliari;
- d) l'organizzazione interna della struttura del Consiglio Comunale;
- e) l'utilizzo delle disponibilità finanziarie attribuite al Consiglio.

ART. 2

AUTONOMIA COMUNALE

Il Comune costituisce la cellula basilare dell'Ente Stato e – quale istituzione autonoma nei limiti posti dalle leggi della Repubblica – rappresenta e riduce all'unità tutti gli interessi della comunità locale.

La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta:

- a) a rendere ai propri cittadini i pubblici servizi nel migliore dei modi possibili, assicurando trasparenza, economicità ed efficienza della relativa gestione;
- b) a valorizzare la personalità di ogni cittadino;
- c) a salvaguardare la cultura e le tradizioni dell'intera comunità che rappresenta;
- d) a garantire i diritti delle minoranze.

ART.3

ORGANI DEL COMUNE

Gli organi del Comune sono:

- d) il Consiglio Comunale;
- e) la Giunta Municipale;
- f) il Sindaco.

ART.4

MODALITA' DI NOMINA E STATO GIURIDICO DEGLI AMMINISTRATORI

La legge dello Stato disciplina:

- 1) l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
- 2) la durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco;
- 3) il numero dei consiglieri assegnati al Comune;

- 4) la posizione giuridica degli amministratori;
- 5) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- 6) le modalità per la nomina della Giunta municipale;
- 7) la procedura dei ricorsi;
- 8) le indennità e le aspettative spettanti ai consiglieri.

ART.5

ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

ART.6

CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.

Nei comune aventi una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale e la presidenza spettano al Sindaco, qualora lo statuto non preveda la figura di presidente del Consiglio.

ART.7

FUNZIONI DEL CONSIGLIO E DELIBERE

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente e delle aziende municipalizzate.

La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 32 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta comunale), salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

ART.8

MANCATA RATIFICA DELLE DELIBERE DI GIUNTA

In caso di mancata ratifica delle delibere di Giunta, rimangono salvi – sino alla data della mancata approvazione – i provvedimenti adottati.

ART.9

SEDUTE DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

ART.10

SEDUTE FUORI DELLA SEDE COMUNALE

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, nonché sui giornali di maggiore diffusione locale e servendosi degli altri mezzi di informazione.

ART.11

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute consiliari sono pubbliche.
Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

ART.12

SALA DELLE RIUNIONI

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico, per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché per le persone all'uopo invitate.

ART.13

SERVIZIO D'ORDINE DURANTE LE SEDUTE

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza.

ART.14
INIZIATIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI

La convocazione del Consiglio è di competenza del Sindaco ed è obbligatoria nei casi previsti dal successivo art. 16.

ART.15
DATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

La data delle sedute del Consiglio è determinata dal Sindaco. La data della convocazione deve essere stabilita in modo che agli avvisi ai consiglieri siano recapitati nei termini stabiliti dall'art.18 del presente regolamento.

ART.16
RICHIESTA DELLA SEDUTA CONSILIARE

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

ART.17
DISCUSSIONE DI ARGOMENTI GIA' TRATTATI

Nessuna richiesta può essere presa in esame da parte del Consiglio qualora riguardi un argomento già trattato e conclusosi con apposito atto deliberativo. L'argomento di che trattasi può essere ridiscusso dopo che siano trascorsi 180 giorni dal primo provvedimento.

ART.18
CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

L'Ufficio di Segreteria, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione.

Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le adunanze ordinarie e tre giorni per quelle straordinarie.

Nelle sedute d'urgenza, l'avviso va notificato 24 ore prima.

Nel caso previsto dal comma precedente, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Anche in quest'ultimo caso l'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e va notificato solo agli assenti.

ART. 18 BIS (Regolamento del Consiglio Comunale)

AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA MEDIANTE INVIO TELEMATICO.

L'avviso di convocazione del consiglio, di cui al precedente articolo, con l'ordine del giorno, su richiesta di ogni singolo Consigliere può essere consegnato al suo domicilio in forma elettronica, mediante invio telematico, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, utilizzando la posta elettronica certificata come mezzo di trasmissione.

A tal fine, i Consiglieri comunali devono comunicare all'ufficio di segreteria del Comune un proprio domicilio elettronico cui far pervenire gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Nel caso di cui al comma 2 precedente, la consegna si intende effettuata nella data indicata dalla marca temporale impressa dal sistema di protocollo digitale al messaggio di posta elettronica trasmesso al ricevente e sostituisce con piena efficacia la modalità di consegna prevista al precedente articolo 18.

L'Amministrazione comunale attraverso il proprio personale garantisce la formazione e l'addestramento necessario ai Consiglieri comunali per la migliore utilizzazione dei servizi on line offerti ai sensi del presente articolo.

ART.19

ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

ART.20

PERSONALE AUTORIZZATO A RICEVERE L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

ART.21

DOMICILIO ELETTO DAL CONSIGLIERE

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

ART.22

RELATA DI NOTIFICA

Il personale incaricato della notifica deve presentare al Sindaco la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

ART.23
INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

ART.24
PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato, a cura del Segretario Comunale, all'albo pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

ART.25
ISCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI NELL'ORDINE DEL GIORNO

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- 1) richieste dell'Autorità governativa;
- 2) comunicazione del Sindaco;
- 3) richieste della Regione;
- 4) richieste della Provincia;
- 5) pratiche rinviate dall'organo di controllo per chiarimenti;
- 6) ratifiche di atti deliberati dalla Giunta;
- 7) pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- 8) oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dai consiglieri. Qualora la richiesta dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche.

ART.26
LETTURA DEGLI ARGOMENTI PRECEDENTI

Prima di iniziare i lavori, viene proposta la approvazione dei provvedimenti adottati nella seduta precedente e redatti dal Segretario Comunale.

Su detti provvedimenti il Consiglio non può aprire la discussione; ogni consigliere però ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero.

ART. 27
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, previa approvazione di una mozione da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

La proposta di inversione può essere fatta anche da un solo Consigliere Comunale.

ART.28
DEPOSITO DELLE PRATICHE

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei 2 (due) giorni precedenti se trattasi di seduta straordinaria, o nei 4 (quattro) giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria.

Ogni Consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

I Consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

ART. 29
RESOCONTO INTEGRALE DELLA ADUNANZA

A disposizione dei Consiglieri Comunali viene depositata nella sala delle riunioni una copia del resoconto integrale della adunanza precedente estrapolata dalla sbobinatura e dattiloscrittura del nastro di registrazione.

ART.30
COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE

Ogni Consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli Uffici Comunali. A tal fine il Consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

ART.31
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici tutte le informazioni e le notizie in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

Per le informazioni riservate il Consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco che può negarla con motivato provvedimento.

ART.32
OBBLIGHI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Sindaco vigila a che le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengano osservate e che siano comunque garantiti i diritti delle minoranze.

ART.33

COMPUTO DEI TERMINI PER LE SEDUTE DI URGENZA

Nei casi di convocazione di urgenza del Consiglio Comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

ART.34

ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO

Dopo la formazione dell'ordine del giorno può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo. Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai Consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità indicate nel presente capo.

Se la notifica è stata fatta in via di urgenza, ogni Consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e a tal fine occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 35

IMPIANTO DI REGISTRAZIONE

Nelle sedute consiliari dovrà essere funzionante apposito impianto di registrazione al fine di riportare fedelmente ed integralmente l'intera fase della adunanza. Detto impianto sarà gestito dall'Ufficio di Polizia Municipale.

ART.36

ADEMPIMENTI PRIMA DELLA SEDUTA

Prima di dichiarare aperta la seduta il Sindaco accerta se il numero dei Consiglieri presenti è tale da renderla valida.

A tal fine il Sindaco invita il Segretario a procedere all'appello dei Consiglieri e qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune (computando in tal numero anche il Sindaco) dispone che siano successivamente effettuati altri appelli a congrui intervalli di tempo.

Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.

ART.37

SEDUTA DESERTA

Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

ART.38

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso. Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo. La data della seduta di seconda convocazione è stabilita dal Sindaco. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

ART.39

GESTIONE DEI FONDI

Il Consiglio comunale – in sede di approvazione del Bilancio di Previsione – stanziava annualmente, in apposito capitolo, una somma il cui importo non può eccedere lo 0.5 per cento dell'importo del Titolo I - Entrate tributarie.

Con l'assegnazione di cui al comma precedente il Sindaco provvede:

- 1) alla emissione degli ordinativi di pagamento delle indennità, missioni, trasferte, ecc. dovute agli amministratori ed ai consiglieri comunali;
- 2) al versamento degli eventuali contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- 3) alla emissione degli ordinativi di pagamento dei gettoni di presenza dovuti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio;

ART. 40

CUMULO DI INDENNITA'

Agli amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non spettano i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta.

ART. 41

RAPPORTI CON L'UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE

Per la regolare gestione dei fondi assegnati, il Sindaco instaura adeguati rapporti con l'Ufficio Ragioneria del Comune e deve comunque osservare le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

CAPO II DELLA DISCIPLINA

ART.42 DIREZIONE DELLE ADUNANZE

Il Sindaco dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

ART.43 POTERI DEL PRESIDENTE SUI CONSIGLIERI

Il Sindaco deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza. Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o dal presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Sindaco lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

ART.44 SPIEGAZIONI DEI CONSIGLIERI

Il consigliere colpito dal provvedimento di cui all'art. 43 può presentare al Sindaco le sue spiegazioni; qualora questi le accolga deve restituire la parola al consigliere.

ART.45 COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio ed a capo scoperto.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni.

In caso di tumulto, il Sindaco può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

ART.46
VALIDITA' DELLE SEDUTE

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Sindaco la dichiara aperta.

Prima dell'inizio dei lavori, viene proposta la approvazione dei verbali della seduta precedente. Ogni consigliere può fare soltanto delle precisazioni o far apportare eventuali rettifiche volte a chiarire meglio il proprio pensiero.

L'adunanza si intende valida quando è presente la metà dei consiglieri assegnati, computando in tale numero il Sindaco.

ART.47
ARGOMENTI NON ESAURITI

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Sindaco avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno indicato nell'avviso originario. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

ART.48
MODALITA' DEGLI INTERVENTI

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Sindaco.

I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il Sindaco può invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere. Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

ART.49
DURATA DEGLI INTERVENTI

Sui vari argomenti, il Sindaco, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza. Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 10 minuti. Sullo stesso argomento possono intervenire tutti i consiglieri che non condividono la proposta posta in discussione. I consiglieri possono far confluire ad altro consigliere il tempo loro concesso per l'intervento e sempre per lo stesso argomento. Il Sindaco può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente. Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

ART.50
NUMERO DEGLI INTERVENTI

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Sindaco ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

ART.51
COMPLETAMENTO DEL DISCORSO

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

ART.52
FATTO PERSONALE

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

ART.53
MOZIONE D'ORDINE

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione. Sulla mozione di ordine decide il Sindaco. Qualora la decisione del Sindaco non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

ART.54
EMENDAMENTI

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Sindaco. Essi verranno esaminati contestualmente con l'atto che si intende emendare.

ART.55
PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO

Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Sindaco che ne dispone la discussione da parte del Consiglio. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti.

ART.56
DISCUSSIONE GENERALE

La discussione di carattere generale – quando ne ricorre il caso – precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

ART.57
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare. La chiusura della discussione è dichiarata dal Sindaco.

CAPO III
DELLE VOTAZIONI

ART.58
MODALITA' DELLE VOTAZIONI

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete. Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Sindaco.

Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Sindaco.

ART.59
VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

Nelle votazioni per appello nominale si risponde “sì” o “no” a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta. L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

ART.60
COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI DURANTE LA VOTAZIONE

Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto. Il consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Sindaco non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

ART.61
VOTAZIONI PER SCRUTINIO SEGRETO

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il Sindaco chiama due consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza. La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.

ART.62
VOTAZIONI RIGUARDANTI PERSONE

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni. La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge, o per statuto spettano al Sindaco.

ART.63
VOTAZIONI PER COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

ART.64
ASTENSIONE E DICHIARAZIONI DI VOTO

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

ART.65
VOTAZIONI DI BALLOTTAGGIO

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei voti validi, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione. Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età. Nel caso di nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende o istituzioni, risulta nominato chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

CAPO IV

DELLE INTERROGAZIONI E MOZIONI

ART.66

POTERI DEI CONSIGLIERI

Ogni consigliere può presentare interrogazioni e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

ART.67

DELLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare che non può avvenire oltre i 30 giorni dalla presentazione.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Sindaco, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa. La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

ART.68

RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

L'Esecutivo (Sindaco e Giunta) risponde ad ogni interrogazione e, in genere, ad istanze di sindacato presentate dai consiglieri. A tal fine l'interrogante (o interroganti) deve presentare richiesta scritta e sottoscritta, al Sindaco, debitamente motivata.

ART.69

COMMISSIONI DI INCHIESTA E CONOSCITIVE

Il Consiglio comunale, con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni di inchiesta e conoscitive. Le commissioni di cui al comma precedente sono formate da 5 membri di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza. La commissione nomina, nel suo seno, il Presidente che deve appartenere alla minoranza quando trattasi di commissioni che esercitano controlli sull'attività dell'Amministrazione.

La Commissione deve ultimare i lavori entro 30 giorni dal suo insediamento e presentare al Consiglio le sue conclusioni per i conseguenti provvedimenti.

ART.70

INTEGRAZIONE DELLE COMMISSIONI

Quando trattasi di argomenti che richiedono competenze tecniche, le commissioni di cui al precedente articolo possono essere coadiuvate da personale qualificato anche esterno all'Amministrazione comunale. Detto personale che non può eccedere il numero di 2, non ha alcun potere deliberativo ma semplicemente consultivo.

I componenti delle commissioni possono chiedere la collaborazione dei dirigenti gli uffici comunali ed hanno diritto di accesso agli atti pertinenti alla indagine da svolgere.

ART.71

SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

In principio di seduta il Sindaco invita l'assessore del ramo a dare lettura dell'interrogazione ed a rispondere a ciascuna di esse. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti. Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

ART.72

MODALITA' DELLE INTERROGAZIONI

Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Sindaco, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e dà lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

ART.73

NUMERO DELLE INTERROGAZIONI DA SVOLGERSI

Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a 3 (se formalizzate per iscritto e richiedenti di istruttorie tecniche). Ove l'interrogazione venisse formulata in forma verbale e con caratteristiche meramente politiche il numero di cui al comma precedente può essere raddoppiato.

ART.74

DELLE MOZIONI

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interrogazione.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione. Nessun consigliere può svolgere più di 2 mozioni nella stessa seduta. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

ART.75 DELLE SEGNALAZIONI E RACCOMANDAZIONI

All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Sindaco ed alla Giunta. Il consigliere, che segnala o raccomanda, non può parlare più di 5 minuti né ha diritto a replica. Il Sindaco deve rispondere se accetta o meno la raccomandazione.

ART.76 VOTO CONTRARIO A PROPOSTA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART.77 MOZIONE DI SFIDUCIA

Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta. E' ammesso il voto di sfiducia nei confronti di un solo componente della Giunta. Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di consiglieri pari almeno ai 2/5 di quelli assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione. Qualora una mozione di sfiducia – da votarsi per appello nominale – riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

ART.78 DECADENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista dalla legge per assicurare l'ordinaria amministrazione dell'ente e per la elezione dei suoi organi istituzionali.

ART.79 IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le

funzioni di Sindaco sono svolte da chi riveste la carica di Vice Sindaco.

ART.80
VACANZA DEL SEGGIO DI CONSIGLIERE

Il seggio di consigliere comunale che durante il quinquennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO V
DELLA VERBALIZZAZIONE

ART.81
DELLA VERBALIZZAZIONE

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal consesso. Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge. Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia. In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario verranno svolte dal Vice Segretario Comunale al quale sono conferite le funzioni vicarie. Quale estrema "ratio" le funzioni di Segretario potranno essere svolte dal Consigliere Comunale più giovane.

ART.82
SEDUTE SEGRETE

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane, ove non sia previsto il posto di Vice Segretario.

ART.83
CONSIGLIERE COMUNALE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

ART.84
VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: “seduta segreta”.

ART.85
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

ART.86
STESURA DELLE DELIBERE

Ultimata la seduta consiliare il Segretario Comunale redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, secondo le norme fissate dalla legge, che vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta (per ogni adunanza consiliare verrà riprodotto e dattiloscritto il nastro di registrazione riportante in modo completo i vari interventi proferiti dai Consiglieri Comunali).

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Le eventuali dichiarazioni di voto che gli interessati intendono chiedere in forma integrale devono essere accompagnati da un testo scritto e firmato dai predetti. Tale testo deve essere consegnato al Segretario Comunale subito dopo la avvenuta lettura.

ART.87
INVIO COPIE DELIBERE AI CAPIGRUPPO

Una copia delle deliberazioni consiliari dovrà essere inviata ai capigruppo consiliari entro e non oltre cinque giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio.

ART.88
CUSTODIA DELLE DELIBERAZIONI

Il Segretario Comunale costituisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

ART.89
INDICE DELLE DELIBERAZIONI

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta in volumi rilegati dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale unitamente al resoconto della adunanza tratto dalla sbobinatura e dattiloscrittura del nastro di registrazione.

ART.90
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Sindaco può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno ma su di essi non potrà aver luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione. Sulle comunicazioni del Sindaco potranno essere presentate mozioni le quali verranno inserite nell'ordine del giorno della adunanza successiva.

ART.91
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento verranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Sindaco sentiti i capigruppo consiliari il cui parere non è vincolante.